

Scadenze

Marzo 2020

<p>1 DOMENICA</p>	<p>Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione dell'obbligo di tenuta</p>
<p>SCRITTURE CONTABILI</p>	<p>Attività - Decorre, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello <i>scorso mese</i>, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale 1° marzo - 28 febbraio, per i quali, i limiti sono stati superati nei periodi d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1° marzo 2015 - 28 febbraio 2016; • 1° marzo 2016 - 28 febbraio 2017. <p>l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze risultano superiori rispettivamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.</p> <p>Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.</p> <p>Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene <i>oppure</i> per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.
<p>SCRITTURE CONTABILI</p>	<p>Scritture ausiliarie di magazzino - Cessazione dell'obbligo di tenuta</p> <p>Attività - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello <i>scorso mese</i>, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.</p> <p>Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono <i>non</i> essere tenute a partire <i>da questo mese</i>, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80.</p> <p>Modalità - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo <i>scorso mese</i>, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal</p>

D.P.R. 600/1973.



Riferimenti normativi

- Artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.

2

LUNEDÌ

COMUNICAZIONI

Comunicazione periodica intermediari finanziari



Attenzione

La scadenza originaria è il 29 febbraio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.



Riferimenti normativi

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, art. 7, comma 6;
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 5;
- Provvedimento 19 gennaio 2007;
- Provvedimento 12 novembre 2007;
- Provvedimento 29 febbraio 2008;
- Provvedimento 20 dicembre 2010.

COMUNICAZIONI

Soggetti che effettuano operazioni in oro



Attenzione

La scadenza originaria è il 29 febbraio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.

Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.



Riferimenti normativi

- Legge 17 gennaio 2000, n. 7 e successive modificazioni;

	<ul style="list-style-type: none"> • D.M. 17 ottobre 2002; • UIF, comunicazione 1° agosto 2014.
IMPOSTE INDIRETTE	<p>Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo</p> <p>Attività - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° febbraio o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).</p> <p>Soggetti obbligati - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011.</p> <p>Modalità - A partire dal 1° gennaio 2015 il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione; • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive; • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto; • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto; • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto; • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo; • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi; • 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 5 e 17 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; • Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14 luglio 2011; • Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 4 marzo 2011.

IMPOSTE
INDIRETTE**Fondi rustici – Registrazione e versamento per contratti di affitto****Attenzione**

La scadenza originaria è il 29 febbraio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - I contratti d'affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata possono essere registrati mediante presentazione della denuncia annuale dei contratti posti in essere nell'anno precedente, tenendo presente che oltre alla registrazione deve anche essere eseguito il pagamento dell'imposta di registro nella misura dello 0,5% dei corrispettivi (importo minimo di 67 euro).

Soggetti obbligati - Soggetti che risultano essere titolari di contratti d'affitto di fondi rustici.

Modalità - La denuncia deve necessariamente risultare presentata presso qualunque ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenendo in considerazione che la medesima deve essere sottoscritta da una delle parti contraenti e deve riportare le generalità, il domicilio e il codice fiscale delle parti, il luogo, la data di stipulazione, nonché l'oggetto, il corrispettivo e la durata del contratto, mentre il pagamento dell'imposta di registro deve essere eseguito, utilizzando il modello F23 (codice tributo: 108T-Imposta di registro per affitto fondi rustici), presso le banche convenzionate, le agenzie postali o gli agenti della riscossione.

**Riferimenti normativi**

- Art. 17, comma 3-bis, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

IVA

Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12**Attenzione**

La scadenza originaria è il 29 febbraio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.

Soggetti obbligati - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).

Modalità - Presentazione in via telematica.

Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.

**Riferimenti normativi**

- Art. 49 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331;
- Artt. 1 e 2 del D.M. 16 febbraio 1993, n. 945;
- Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 16 aprile 2010;
- Artt. 5 e 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.

IVA	<h3>Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA</h3> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 29 febbraio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre solare 2019.</p> <p> Attenzione</p> <p>È possibile evitare la trasmissione della comunicazione se la stessa viene presentata, sempre entro lo stesso termine, nella dichiarazione IVA, compilando il Quadro VP.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.</p> <p>Modalità - Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 21-bis, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 marzo 2017, n. 58793; • D.P.C.M. 27 febbraio 2019.
IVA	<h3>Trasmissione telematica corrispettivi</h3> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 29 febbraio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Invio dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi al mese di gennaio, in caso di mancata installazione del Registratore Telematico.</p> <p>Soggetti obbligati - Commercianti ed esercenti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate con un volume di affari non superiore a 400mila euro.</p> <p>Fino al 30 giugno 2020 le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.</p> <p>Modalità - Esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 22; • D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127; • Agenzia delle entrate, Provvedimento 28 ottobre 2016; • D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 12-quinquies; • Agenzia delle Entrate, Circolare 29 giugno 2019, n. 15/E;

	<ul style="list-style-type: none"> • Agenzia delle entrate, Provvedimento 4 luglio 2019.
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Tasse automobilistiche</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 29 febbraio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di gennaio.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p>Modalità - Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente).</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 17 della L. 27 dicembre 1997, n. 449; • D.M. 18 novembre 1998, n. 462; • Art. 1, commi 224 -230 e commi 321 -322 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 29 febbraio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Compagnie di assicurazione.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 4-bis e 9 della L. 29 ottobre 1961, n. 1216; • D.M. 15 luglio 2010; • Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento presentazione Redditi</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 1 marzo e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Termine ultimo per regolarizzare, mediante ravvedimento operoso, la presentazione "tardiva" della dichiarazione dei redditi – Modello Redditi 2019 (periodo d'imposta</p>

	<p>2018).</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenuti all'adempimento i soggetti che hanno presentato tardivamente la dichiarazione dei redditi. Si ricorda che è considerata "tardiva" la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione del modello Redditi.</p> <p>Modalità - Ai fini della regolarizzazione del modello Redditi 2019 il contribuente deve presentare la dichiarazione nonché versare "contestualmente" tramite il mod. F24 (codice tributo 8911, anno di riferimento 2019), una sanzione "ridotta" pari a 25 euro (1/10 di euro 250).</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 1; • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 13; • Risoluzione 23giugno 2011, n. 67/E.
--	--

Ravvedimento ritenute e Iva - Entro 15 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 febbraio 2020.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- **8906** - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
- **8904** - Sanzione pecuniaria IVA;
- **8926** - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.

**Riferimenti normativi**

- Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
- Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Assistenza fiscale - Comunicazione ricezione telematica modelli 730-4**Attenzione**

La scadenza originaria è il 7 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Termine per effettuare l'invio telematico della comunicazione per la ricezione in

	<p>via telematica dei dati relativi ai 730-4 per il 2020.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.</p> <p>Modalità - La trasmissione avviene con modalità telematiche utilizzando il Quadro CT allegato alla Certificazione Unica.</p> <p>Nel Quadro CT vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.M. 31 maggio 1999, n. 164, art. 16; • Provvedimento Agenzia delle entrate 15 gennaio 2019, prot. 10652.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Compensi ritenute – Trasmissione mod. CU all'Agenzia Entrate</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 7 marzo e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Termine ultimo per effettuare l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi la certificazione unica 2020 (modello CU 2020), riguardanti oltre i redditi di lavoro dipendente e assimilati anche i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell'anno 2019.</p> <p> Attenzione</p> <p>La trasmissione delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (es. redditi esenti o non dichiarabili con il mod. 730) può avvenire anche oltre il 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - I modelli CU devono essere inviati, in via telematica, all'Agenzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente o tramite un intermediario abilitato; • mediante i servizi Entratel e Fisconline. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 4, comma 6-ter, 6-quater e 6-quinquies; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 gennaio 2019, prot. 10664.
<p>COMUNICAZIONI</p>	<p>730 precompilato - Opposizione spese sanitarie</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è l'8 marzo e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Presentazione dell'opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sa-</p>

nitare per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Soggetti obbligati - L'opposizione può essere esercitata direttamente dal contribuente (assistito).

Se l'assistito non ha compiuto i sedici anni d'età o è incapace d'agire l'opposizione va effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.

Modalità - Per le spese e i relativi rimborsi del 2019, l'opposizione può essere effettuata :

1. dal 9 febbraio all'8 marzo 2020, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. In tal modo, è possibile consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata;

2. dal 1° ottobre 2019 al 31 gennaio 2020, comunicando direttamente all'Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.

La comunicazione può essere effettuata, utilizzando l'apposito modello disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle entrate:

- inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it
- telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall'estero)
- consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia il modello di richiesta di opposizione.



Riferimenti normativi

- D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175;
- Provvedimento 31 luglio 2015, n. 103408;
- Decreto 31 luglio 2015.

15 DOMENICA

IVA

Fatturazione differita

Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di febbraio e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.

Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).

	 <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 21 e 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • Art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472.
IVA	<p>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</p> <p>Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p>Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata; <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; • l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695; • Art. 7, comma 2, lettera aa), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
IVA	<p>Registrazione, anche cumulativa, dei corrispettivi</p> <p>Attività - Annotazione, anche cumulativa, delle operazioni, effettuate nel corso dello scorso mese di febbraio, per le quali risultano emessi lo scontrino o la ricevuta fiscale.</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di commercio al dettaglio e/o attività assimilate, compresi i soggetti che operano nella grande distribuzione ed effettuano la trasmissione telematica.</p> <p>Modalità - Annotazione riepilogativa nel registro Iva dei corrispettivi.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 24, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • Art. 6, comma 4, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.
SCRITTURE CONTABILI	<p>Associazioni sportive dilettantistiche – Registros contabili</p> <p>Attività - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio</p>

dell'attività commerciale nel corso del mese di febbraio.

Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.

Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.



Riferimenti normativi

- L. 16 dicembre 1991, n. 398;
- D.M. 11 febbraio 1997;
- Art. 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133;
- Art. 9 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;
- Art. 90, comma 2, della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

16 LUNEDÌ

IMPOSTE DIRETTE

Versamento ritenute emolumenti arretrati

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sugli emolumenti arretrati operate nel corso del mese di febbraio.

Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1002 - Ritenute su emolumenti arretrati".



Riferimenti normativi

- Art. 23, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Art. 17 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- Artt. 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
- Art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

IMPOSTE DIRETTE

Ritenute su cessazione collaborazione a progetto

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione a progetto corrisposte nel corso del mese di febbraio.

Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente".



Riferimenti normativi

- Artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

	<ul style="list-style-type: none"> • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese di febbraio.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su intermediazione deposito Monte Titoli</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese di febbraio in relazione agli utili delle azioni e dei titoli che risultano immessi nel sistema accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim e altri intermediari che hanno aderito al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239; • Art. 1 del D.M. 6 dicembre 1996; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su redditi derivanti da riscatti polizze vita</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi, corrisposti nel corso del mese precedente, derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riscatti di polizze a vita; - riscatti e/o da scadenze di polizze vita che sono state stipulate entro il 31 dicembre 2000, tenendo presente che si deve ritenere escluso l'evento morte. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1680 – Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita".</p>

	 <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482; • Art. 3, comma 113, della L. 28 dicembre 1996, n. 549; • Art. 1 del D.M. 30 novembre 1999; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi assimilati a lavoro dipendente</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente operate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio" in luogo del codice tributo "1004".</p>  <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su contributi corrisposti ad imprese</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese di febbraio da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici".</p>  <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente (Tfr – trattamento di fine rapporto).</p>

	<p>Per approfondimenti vai all'Adempimento.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 - "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su provvigioni</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel corso del mese precedente ed inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e/o rappresentanza.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro Autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su retribuzioni e pensioni</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1001 - Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 23, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 13 e 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute indennità cessazione rapporti di agenzia</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposto nel corso del mese di febbraio.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale regionale Irpef – Versamento rata</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 – Addizionale regionale all'Irpef – sostituti d'imposta".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 50 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di febbraio sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali compete la detrazione d'imposta.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche e Poste italiane.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 giugno 2010, n. 94288;

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</p> <p>Attività - Versamento da parte degli intermediari dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze e sugli altri redditi conseguiti entro il secondo mese precedente (gennaio) per le operazioni effettuate in regime di risparmio amministrato.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari"; • "1140 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari da parte degli intermediari - Acconto". <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6, comma 9, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di febbraio in relazione agli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni; • 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; • 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; • 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 53 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su redditi di lavoro autonomo</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e specificamente quelli inerenti ai compensi per l'esercizio di arti e professioni.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui pignoramenti presso terzi</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1049 – Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449; • Agenzia delle Entrate, provvedimento 3 marzo 2010, n. 34755.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su premi lotterie e simili</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese di febbraio derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

**IMPOSTE
DIRETTE****Addizionale stock options**

Attività - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.

Soggetti obbligati - Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".

Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

- 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016;
- 1901 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016;
- 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016;
- 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059".

**Riferimenti normativi**

- Art. 33, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
- Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

**IMPOSTE
DIRETTE****Ritenute su premi vincite e premi diversi da lotterie e spettacoli di abilità**

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese di febbraio ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni.

Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1048 - Ritenute su altre vincite e premi".

**Riferimenti normativi**

- Art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese.</p> <p>Soggetti obbligati - Condomini sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente; • 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 1, comma 43, della L. 27 dicembre 2006, n. 296; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di dicembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 7, comma 11, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale comunale Irpef - Versamento rata</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 - Addi-</p>

	<p>zionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta – Saldo".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su indennità di esproprio occupazione</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità di esproprio e/o occupazione corrisposte nel corso del mese di febbraio.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1052 – Indennità di esproprio occupazione".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 11, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 413; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su premi spettacoli radiotelevisivi e altre manifestazioni</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni corrisposti nel corso del mese di febbraio.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1047 – Ritenute su premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 marzo e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese di febbraio.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;

- 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari;
- 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;
- 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;
- 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;
- 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
- 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;
- 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;
- 1706 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;
- 1707 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti.



Riferimenti normativi

- Art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Art. 12 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
- Art. 6 del D.L. 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella L. 22 luglio 1994, n. 457;
- Art. 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 1981, n. 692;
- Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

IMPOSTE DIRETTE

Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online

Attività - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a febbraio relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.

Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.

La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.

Modalità - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare

	<p>“0006” – “2017”).</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 4, commi da 1 a 6; • Agenzia delle entrate, Provvedimento, 12 luglio 2017, n. 132395; • Agenzia delle entrate, Risoluzione 5 luglio 2017, n. 88/E.
IVA	<p>Iva mensile – Liquidazione e versamento</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al mese di febbraio.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6002 – Versamento Iva mensile-febbraio”.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 27 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • Art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IVA	<p>Iva – Versamento sulla base della dichiarazione annuale</p> <p>Attività - Versamento in unica soluzione o come prima rata, senza alcuna maggiorazione per interessi di dilazione, dell'Iva inerente all'anno d'imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • Art. 6 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542; • Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Imposta sugli intrattenimenti</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di febbraio da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6728 – Imposta sugli intrattenimenti”.</p>

	 Riferimenti normativi <ul style="list-style-type: none"> • Art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640; • Art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Tobin tax - Versamento</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p>Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012); • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012); • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012). <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.</p>  Riferimenti normativi <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, commi 491-500, L. n. 228/2012; • D.M. 21 febbraio 2013; • Provv. Agenzia entrate 1° marzo 2013; • Art. 56, D.L. n. 69/2013; • Provv. Agenzia entrate 18 luglio 2013; • Risoluzione 4 ottobre 2013, n. 62/E.
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Tassa annuale registri contabili</p> <p>Attività - Versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e la numerazione dei registri in misura forfetaria pari a euro 309,87 (oppure euro 516,46</p>

	<p>se il capitale o il fondo di dotazione è superiore ad euro 516.456,90).</p> <p>Soggetti obbligati - Società di capitali (Spa, Srl, Sapa).</p> <p>Modalità - Il versamento avviene in modalità telematiche tramite Modello F24 con il codice tributo 7085.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.P.R. n. 641/1972, art. 9 e Tariffa, n. 23; • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 49; • Agenzia delle Entrate, provvedimento 20 giugno 2002.
<p>RAVVEDIMENTO</p>	<p>Ravvedimento ritenute e Iva - Entro 90 giorni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 15 marzo e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 dicembre 2019.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 - Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta; • 8904 - Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
<p>COMUNICAZIONI</p>	<p>Comunicazione contanti superiori 10.000 euro</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 15 marzo e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.</p>

Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.



Riferimenti normativi

- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 47;
- UIF, provvedimento 28 marzo 2019.

18 MERCOLEDÌ

ACCISE

Accise

Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di febbraio.

Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;
- e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;
- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.



Riferimenti normativi

- Art. 3 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- D.Dirig. 30 marzo 1998;
- D.M. 31 marzo 2000;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 giugno 2002;
- Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 478.

IMPOSTE DIRETTE

Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario

Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese di febbraio in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.

Soggetti obbligati - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".

	 Riferimenti normativi <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239; • Art. 1 del D.M. 6 dicembre 1996; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenuta d'imposta – Proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta su proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1243 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti".</p>  Riferimenti normativi <ul style="list-style-type: none"> • Art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 7 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323; • D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 febbraio 2020.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.  Riferimenti normativi <ul style="list-style-type: none"> • Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

23 LUNEDÌ

TASSE E
IMPOSTE
VARIE**Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento****Attenzione**

La scadenza originaria è il 22 marzo e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Pagamento della quarta rata del 1° periodo contabile (gennaio-febbraio), pari al 25% del PREU dovuto per il quinto periodo contabile (settembre-ottobre) dell'anno precedente al netto di quanto versato per le prime tre rate.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5155-prelievo erariale unico ed interessi - I periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".

**Riferimenti normativi**

- Art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- Art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
- Art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;
- Art. 39 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 326/2003;
- D.M. 8 aprile 2004;
- Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- D.M. 12 aprile 2007.

TASSE E
IMPOSTE
VARIE**Apparecchi da intrattenimento - Canone di concessione****Attenzione**

La scadenza originaria è il 22 marzo e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento inerente al primo periodo contabile (gennaio-febbraio).

Soggetti obbligati - Esercenti concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del n. D.P.R. 640/1972.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il modello F24-Accise, specificando il codice tributo: "5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".

**Riferimenti normativi**

- Art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- Art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
- Art. 530 della L. 23 dicembre 2005, n. 266;

- D.M. 4 luglio 2007.

25 MERCOLEDÌ

IVA

Elenchi Intrastat – Periodicità mensile

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a febbraio (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, permane soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento mensile.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

**Riferimenti normativi**

- Art. 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1993, n. 427;
- Art. 3 del D.M. 22 febbraio 2010;
- Agenzia delle Dogane, Determinazione 22 febbraio 2010, n. 22778, art. 3;
- Agenzia delle Dogane, Determinazione 7 maggio 2010, n. 63336, art. 1;
- Agenzia delle dogane, nota 9 ottobre 2017.

26 GIOVEDÌ

DICHIARAZIONI

Assistenza fiscale Mod. 730-4 – Comunicazione

Attività - Termine iniziale per la comunicazione dell'indirizzo telematico che l'Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modelli 730-4.

Soggetti obbligati - Sostituti di imposta che prestano assistenza fiscale.

Modalità - Per comunicare all'Agenzia delle Entrate la "sede telematica" (propria o di un intermediario) presso cui si intende ricevere il flusso con i dati dei modelli 730-4, va utiliz-

zato il modello CSO.

Detta comunicazione va inviata esclusivamente in via telematica.



Riferimenti normativi

- D.M. 31 maggio 1999, n. 164, art. 16, comma 1, lettera a), e comma 2;
- Provvedimento 3 febbraio 2010, prot. 11728/2010;
- Provvedimento 22 febbraio 2013, prot. 23840/2013;
- Provvedimento 12 marzo 2019, n. 58168.

30 LUNEDÌ

TASSE E IMPOSTE VARIE



Attenzione

La scadenza originaria è il 28 marzo e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Pagamento della prima rata del 2° periodo contabile (marzo-aprile), pari al 25% del PREU dovuto per il sesto periodo contabile (novembre-dicembre) dell'anno precedente.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5155-prelievo erariale unico ed interessi - II periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".



Riferimenti normativi

- Art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- Art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
- Art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;
- Art. 39 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 326/2003;
- D.M. 8 aprile 2004;
- Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- D.M. 12 aprile 2007.

31 MARTEDÌ

COMUNICAZIONI

Comunicazione periodica intermediari finanziari

Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.

	 <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, art. 7, comma 6; • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 5; • Provvedimento 19 gennaio 2007; • Provvedimento 12 novembre 2007; • Provvedimento 29 febbraio 2008; • Provvedimento 20 dicembre 2010.
<p>COMUNICAZIONI</p>	<p>Soggetti che effettuano operazioni in oro</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.</p> <p>Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.</p> <p>Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.</p>  <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge 17 gennaio 2000, n. 7 e successive modificazioni; • D.M. 17 ottobre 2002; • UIF, comunicazione 1° agosto 2014.
<p>COMUNICAZIONI</p>	<p>Comunicazione Modello EAS</p> <p>Attività - Presentazione del modello EAS (enti non commerciali) per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2019, rispetto a quanto già comunicato; detto modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati.</p> <p>Diversamente, non è necessario presentare il modello qualora le variazioni risultano già comunicate all'Agenzia delle Entrate mediante i modelli AA5/6 o AA7/10.</p> <p>Soggetti obbligati - Enti associativi.</p> <p>Modalità - Invio telematico della comunicazione Eas.</p>  <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 30 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella L. 28 gennaio 2009, n. 2; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 2 settembre 2009, prot. n. 15896/2009; • Art. 1 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2011, n. 10.

<p>IMPOSTE INDIRETTE</p>	<p>Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo</p> <p>Attività - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° marzo o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).</p> <p>Soggetti obbligati - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3del D.Lgs. n. 23/2011.</p> <p>Modalità - A partire dal 1° gennaio 2015 il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione; • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive; • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto; • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto; • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto; • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo; • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi; • 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 5 e 17 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 14 luglio 2011; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 marzo 2011.
<p>IVA</p>	<p>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</p> <p>Attività - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti</p>

	<p>passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Modalità - Presentazione in via telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 49 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331; • Artt. 1 e 2 del D.M. 16 febbraio 1993, n. 945; • Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 16 aprile 2010; • Artt. 5 e 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tasse automobilistiche</p> <p>Attività - Versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di febbraio.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p>Modalità - Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente).</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 17 della L. 27 dicembre 1997, n. 449; • Art. 1, commi 224-230 e commi 321-322 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tobin tax - Dichiarazione</p> <p>Attività - Presentazione della dichiarazione sull'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'anno precedente (mod. FTT).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p>Modalità - Presentazione in modalità telematica utilizzando il modello FTT.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, co. 491 - 500, L. n. 228/2012; • D.M. 21 febbraio 2013; • Provv. Agenzia entrate 1° marzo 2013; • Art. 56, D.L. n. 69/2013; • Provv. Agenzia entrate 18 luglio 2013; • Risoluzione 4 ottobre 2013, n. 62/E; • Provv. Agenzia entrate 15 dicembre 2017, n. 294475.

<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</p> <p>Attività - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio.</p> <p>Soggetti obbligati - Compagnie di assicurazione.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 4-bis e 9 della L. 29 ottobre 1961, n. 1216; • D.M. 15 luglio 2010; • Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>RAVVEDIMENTO</p>	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 marzo 2020.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
<p>IVA</p>	<p>Trasmissione telematica corrispettivi</p> <p>Attività - Invio dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi al mese di febbraio, in caso di mancata installazione del Registratore Telematico.</p> <p>Soggetti obbligati - Commercianti ed esercenti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate con un volume di affari non superiore a 400mila euro.</p> <p>Fino al 30 giugno 2020 le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettua-</p>

zione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

Modalità - Esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.



Riferimenti normativi

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 22;
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
- Agenzia delle entrate, Provvedimento 28 ottobre 2016;
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 12-quinquies;
- Agenzia delle Entrate, Circolare 29 giugno 2019, n. 15/E;
- Agenzia delle entrate, Provvedimento 4 luglio 2019.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 17.02.2020